

GUIDONIA MONTECCELIO

PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DELLA ZONA CM1 (PARTE) IN ATTUAZIONE DEL P.R.G.

ALL.

19

OGGETTO: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

006640 29 MAR 80

CAT. CL. PSC.

IL PRESENTE ELABORATO ORIGINALE E' STATO ADOTTATO ED APPROVATO COME PARTE INTEGRANTE E RITANZIATA DELLA DEL. CONT. 1978 DEL 3/4/80 N. 235 DEL 14/4/81
IL SINDACO

DATA

NOV/79

AGG.


SCALA

I PROPRIETARI

Giuseppe Carlo Pittini
Luigi Tedeschi
Marco Tedeschi
Luigi Tedeschi
Gabriele Tedeschi
D. Te. Tedeschi
Anna Maria Tedeschi
Francesco Tedeschi

I PROGETTISTI

ING. TULLIO LUDOVICI



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Art. 1) - Tutte le opere edilizie già costruite o da costruire nell'ambito del piano particolareggiato del comprensorio CM/1 - F3 da parte chiunque sono soggette alle norme presenti negli articoli successivi e nelle cartografie e tabelle costituenti il piano.
- Art. 2) - Per quanto non espressamente previste dalle presenti norme e dagli allegati di piano valgono le prescrizioni di cui alle NTA del P.R.G. e del R.E. comunale che mantengono tutta la loro validità.
- Art. 3) - La destinazione d'uso nell'ambito del comprensorio deve risultare da atto di vincolo trascritto, cui è subordinato il rilascio della concessione, dell'abitabilità, dell'agibilità.
- Art. 4) - Gli ambienti provvisti di copertura ma privi di pareti di tamponamento quali porticati, terrazze coperte, verande non vanno computati nei volumi dell'edificio, purchè all'atto della concessione sia costituito e trascritto regolare vincolo che impedisca qualsiasi genere di chiusura degli spazi suddetti. Comunque essi non potranno superare la linea di massimo inviluppo del lotto, e non superare il 20% per piano della superficie coperta.

- Art. 5) - I bow-windows vanno computati agli effetti della determinazione dei volumi e delle superfici copribili e non debbono comunque incidere le zone di minimo distacco. Non debbono superare il 10% della lunghezza delle fronti, singolarmente.
- Art. 6) - Il numero dei piani è determinato dalle tipologie edilizie e si intende quello fuori terra, escluso il piano attico e il seminterrato.
- Art. 7) - Per i distacchi dai confini si intende la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata ai punti di massima sporgenza, e la linea di confine. I minimi assoluti sono quelli riportati nella tabella dei tipi edilizi (All.7).
- Art. 8) - I muretti di recinzione devono essere: la parte in muratura alta mt.0,80 circa e la parte in ferro di mt. 1,00; per quanto riguarda i materiali ed il colore, devono essere intonacati e si debbono uniformare con colori chiari almeno strada per strada.
- Art. 9) - I cancelli per i passi carrabili devono essere collocati almeno a mt.2,00 dal filo del marciapiede per quelli con apertura elettrica, e a mt.2,50 dal filo del marciapiede per quelli ad apertura manuale.